



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VII Ambiente-Prot. Civile e Manutenzioni

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE



CATASTO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO

anno 2024

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 21.11.2000 n° 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'

CAPO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art.10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni.

*1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. **Sono vietate per cinque anni, sul predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente al soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.***

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera e), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

RELAZIONE

La Legge 21.11.2000 n° 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi prevede un programma di attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Nell'ambito della pianificazione gli Enti Locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; in particolare i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui alla legge 353/2000. Successivamente con O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 vengono impartite disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza per incendi.

In osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, avvalendosi del sistema WEBGIS – SIF - e con i dati trasmessi dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, relativi agli interventi effettuati nel territorio di competenza di questo Ente per l'anno 2024, ha redatto un elenco delle aree percorse dal fuoco. Si sono effettuati una serie di sopralluoghi al fine di accertarne la delimitazione ed il successivo riporto in cartografia che, oltre alla presente relazione, è composta da stralci catastali planimetrici, estratto da webgis del SIF con sovrapposizione catastale, e gli interventi trasmessi dal Comando Prov.le VVF., corredate da coordinate geografiche per l'esatta individuazione delle particelle percorse dal fuoco ed elenco provvisorio particelle percorse dal fuoco.

Ad una prima adozione del provvedimento seguirà una pubblicazione di almeno 30 giorni consecutivi, periodo nel quale chiunque è interessato può presentare osservazioni.

Successivamente, valutate le osservazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà all'approvazione definitiva degli elenchi e delle perimetrazioni. L'elaborato ottenuto con la procedura sopra descritta, in conformità con la normativa vigente, definisce divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di Intervento relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture.

Il Responsabile Ufficio difesa del Suolo e dell'Abita
(Geom. Giovanni Spataro)

